

Associazione Italiana Vigili del Fuoco Volontari  
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari  
Unione dei Pompieri Volontari  
Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna

---

**Al Sig.**

**Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del soccorso pubblico e della difesa civile**

**Prefetto Bruno FRATTASI**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**ROMA**

Posta elettronica: [uff.gabinetto@vigilfuoco.it](mailto:uff.gabinetto@vigilfuoco.it)

La recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2017 impone, con riferimento al personale volontario, una serie di riflessioni. Per chiarire alcuni temi, il Dipartimento è intervenuto in maniera estremamente tempestiva, attraverso una serie di note, in particolare:

- a) Prot. 40338 emessa in data 7 luglio da parte del Sig. Direttore Centrale Risorse Umane, afferente le indicazioni operative a Direzioni Regionali e Comandi Provinciali per l'avvio della ricognizione tesa alla redazione dei due nuovi elenchi del personale volontario;
- b) Prot. 41312 emessa in data 12 luglio da parte del Sig. Direttore Centrale Risorse Umane, con la quale si informano anche le organizzazioni sindacali che, dovendo garantire la piena operatività dei distaccamenti volontari, *"... è stato comunicato ai Sigg. Direttori Regionali e ai Sigg. Comandanti Provinciali di poter avviare in trattazione i procedimenti finalizzati all'iscrizione e al trasferimento di personale volontario, esclusivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale VVF"*;
- c) Prot. 14698 emessa in data 14 luglio da parte del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la quale si forniscono alcuni indirizzi applicativi *"al fine di salvaguardare la piena operatività dei distaccamenti volontari che integrano il dispositivo di soccorso territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*.

Premesso quanto sopra e nel quadro di leale collaborazione che le scriventi organizzazioni intendono favorire, di seguito si formulano alcuni quesiti e alcune proposte operative, emersi nelle ultime settimane dai contatti intercorsi con il personale operante presso i distaccamenti volontari.

**Modalità trasmissione domande, termini e conseguenze**

Anche nell'intento di evitare la parcellizzazione degli afflussi presso i Comandi Provinciali ed in linea con quanto sta di fatto accadendo presso alcune realtà locali, si chiede di valutare se nulla osti all'utilizzo dei distaccamenti volontari come primo punto di raccolta della modulistica di iscrizione (secondo il modello fornito in allegato alla nota prot. 40338) sottoscritta in originale e corredata da copia del documento d'identità in corso di validità (il

Associazione Italiana Vigili del Fuoco Volontari  
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari  
Unione dei Pompieri Volontari  
Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna

---

**tutto trasmesso al comando da parte dei Capi Distaccamento volontari in un unico elenco + allegati).** Tale modalità (ovviamente non esclusiva, il personale dei distaccamenti volontari conserverebbe sempre piena facoltà di far pervenire in altra modalità la propria istanza) si ritiene potrebbe agevolare gli uffici provinciali, che nei prossimi mesi saranno interessati da un cospicuo carico di lavoro e che avrebbero una vista d'insieme del personale del singolo distaccamento, nonché gli stessi volontari, che eviterebbero di doversi recare personalmente presso il Comando per la consegna della modulistica.

Con riferimento alla scadenza per il completamento dell'attività prevista dalla nota prot. 40338, si chiede di conoscere se i Comandi Provinciali abbiano facoltà di fissare un termine temporale antecedente al 30 novembre per la presentazione delle domande.

Infine, si chiede se allo stato attuale l'Amministrazione ritiene di avviare l'iter per la implicita cancellazione "ex lege" a norma dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 97/2017 dagli elenchi di tutti coloro che, già iscritti all'unico elenco del personale volontario attualmente istituito presso i Comandi Provinciali, non avranno proceduto al rinnovo della iscrizione in uno dei due nuovi elenchi alternativi **nei termini indicati dalla nota.**

**Valutazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14**

Con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n.97/2017 (*"l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio"*), si pone il problema per i volontari attualmente in servizio presso i distaccamenti che intendessero optarvi (auspicabilmente pochi) di valutare autonomamente il possesso o meno di detti requisiti, da autocertificare tenendo anche presenti le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. Tutto ciò premesso, si chiede se l'Amministrazione condivida i seguenti assunti:

- a) Con riferimento alla data d'iscrizione, il parametro di riferimento è costituito dalla data del relativo decreto emesso dalla Direzione Centrale Risorse Umane;
- b) Considerate le declaratorie di "richiamo in servizio temporaneo" contenute nel vigente D.P.R. n. 76/2004, i periodi utili al raggiungimento della soglia minima di centoventi giorni di servizio sono costituiti da: corsi di formazione (articolo 9, con l'eccezione del corso di formazione iniziale), corsi periodici di addestramento (articolo 10), interventi di soccorso e prestazioni e servizi direttamente connessi (articolo 18);
- c) Ai fini della definizione del rapporto fra "giorni di servizio" e "ore di servizio" (normalmente connaturate all'attività svolta presso i distaccamenti volontari, che non si esplica in intere giornate) possa ritenersi che 120 giorni di servizio equivalgano a 617 ore; tale valore costituisce il prodotto fra 17,14 (il numero di settimane comprese in 120 giorni) e 36 (ovvero il "debito orario" settimanale del vigile del fuoco con rapporto d'impiego).

Associazione Italiana Vigili del Fuoco Volontari  
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari  
Unione dei Pompieri Volontari  
Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna

---

**Eventuali passaggi da un elenco all'altro**

Il testo letterale del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n.97/2017(*"l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento..."*) non lascia alcun dubbio sul fatto che nessuno potrà ulteriormente accedervi, una volta che sia stata completata la fase di ricognizione iniziale e sia stata formalizzata la costituzione dei due elenchi separati. Tuttavia, la norma non sembra escludere che da tale elenco non si possa uscire, ove vi fossero soggetti che – inizialmente iscritti in tale elenco – volessero poi chiedere l'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari(ovviamente senza alcuna possibilità di retrocedere nuovamente verso l'elenco del personale assegnato alle strutture centrali e periferiche). Tale interpretazione, oltre a non apparire in contrasto con la norma, consentirebbe, ad esempio, in caso di apertura di nuovi distaccamenti volontari, di poter potenzialmente contare su soggetti già formati, evitando per questi ultimi la formazione iniziale da parte dei rispettivi Comandi, con correlato risparmio di risorse (nel pieno rispetto del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione).

Si chiede quindi se, ferma restando l'impossibilità di transitare in futuro dall'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari all'elenco ad esaurimento istituito per le esigenze delle strutture centrali e periferiche, l'Amministrazione valuti positivamente eventuali richieste di transito verso l'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

**Sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso**

In passato, il tema della sovraordinazione è stato oggetto di fuorvianti polemiche provenienti da vari ambiti; polemiche, il cui elevato numero in verità è sempre stato inversamente proporzionale all'effettiva criticità operativa, oggettivamente scarsa.

Tuttavia, si rileva che dalla lettura:

- dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 (come novellato dal decreto legislativo n. 97/2017) *"il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso"*

- e dal comma 2 del medesimo articolo *"Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria..."*

si potrebbe in via teorica ravvisare un potenziale conflitto fra l'attività di coordinamento generale dell'intervento di soccorso e la necessità di garantire il corretto adempimento delle attività di polizia giudiziaria (si pensi al caso di un intervento, per il quale deve essere prodotta notizia di reato alla locale Procura della Repubblica, il cui ROS – in forza della norma predetta - sia un vigile di ruolo/agente di p.g., ma sia anche contestualmente presente un capo squadra volontario/ufficiale di p.g.). Premesso quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di fornire indicazioni di carattere interpretativo, rispetto a tale fattispecie.

Associazione Italiana Vigili del Fuoco Volontari  
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari  
Unione dei Pompieri Volontari  
Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna

---

Ringraziando per l'attenzione, le scriventi Organizzazioni restano a disposizione per ogni occorrenza.

Cordiali saluti.

Bologna, 18 settembre 2017

*Ass.ne Italiana Vigili del Fuoco Volontari  
Il Presidente Roberto Zanin*

*Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari  
Il Presidente Pier Mauro Biddoccu*

*Unione Pompieri Volontari  
Il Presidente Mauro Colombini*

*Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna  
Il Portavoce Carlo Alberto Cocchi*

**RECAPITI:**

**Ass.ne Italiana Vigili del Fuoco Volontari**

Presidente Roberto Zanin

Tel. 331.5774222

Posta elettronica: [rbigz@tin.it](mailto:rbigz@tin.it)

**Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari**

Presidente Pier Mauro Biddoccu

Tel. 331.6887921

Posta elettronica: [biddoccu@tiscali.it](mailto:biddoccu@tiscali.it)

**Unione Pompieri Volontari**

Presidente Mauro Colombini

Tel. 334.6232726

Posta elettronica: [presidente@unionepompiervolontari.it](mailto:presidente@unionepompiervolontari.it)

**Coordinamento Pompieri Volontari Emilia Romagna**

Portavoce Regionale Carlo Alberto Cocchi

Tel. 338.3712444

Posta elettronica: [vfv@studio-cocchi.com](mailto:vfv@studio-cocchi.com)